

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2430, 487, 763, 836, 1438 e 2047-A

Relazione orale
Relatore SEMERARO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 13 giugno 2005

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura civile (n. 2430)

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 16 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati BONITO, FINOCCHIARO, KESSLER, CARBONI, LEONI, LUCIDI e GRILLINI (538); MARTINAT (672); RIVOLTA (1508); PISAPIA (2092); NICOTRA (2302)

(V. Stampati Camera nn. 538, 672, 1508, 2092 e 2302)

e del disegno di legge

presentato dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

(V. Stampato Camera n. 2229)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 2003

Modifiche al codice di procedura civile (n. 487)

d’iniziativa dei senatori CALVI, MARITATI e FASSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2001

Procedure specifiche in materia di separazione personale
dei coniugi (n. 763)

**d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, CENTARO,
CARUSO Antonino, PASTORE, CONTESTABILE, AGOGLIATI,
IANNUZZI, MANUNZA, FEDERICI, FABBRI, PICCIONI,
TREDESE, IOANNUCCI, BIANCONI, SALINI, SCARABOSIO,
SCOTTI, GUASTI, MORRA, COSTA, MALAN, BOSchetto,
GUZZANTI, FALCIER, SAMBIN, FAVARO, NOVI, CONSOLO,
DELL’UTRI, BOBBIO Luigi, MUGNAI, BONGIORNO, DE RIGO,
MAINARDI, TRAVAGLIA, CANTONI, PROVERA, BOLDI,
CARRARA, CALDEROLI e D’IPPOLITO VITALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2001

Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice
di procedura civile (n. 836)

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2001

Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio
arbitrale facoltativo (n. 1438)

d’iniziativa del senatore CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2002

Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,
in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (n. 2047)

d’iniziativa del senatore MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2003

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 5
- della 5^a Commissione permanente » 6

Testo proposto dalla Commissione » 7

Disegni di legge

- n. 2430, approvato dalla Camera dei deputati » 20
- n. 487, d’iniziativa dei senatori Calvi, Maritati ed altri » 36
- n. 763, d’iniziativa dei senatori Alberti Casellati ed altri » 45
- n. 836, d’iniziativa del senatore Costa » 47
- n. 1438, d’iniziativa del senatore Cavallaro » 49
- n. 2047, d’iniziativa del senatore Mugnai » 52

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSCKETTO)

su testo unificato ed emendamenti

15 febbraio 2005

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

su testo unificato ed emendamenti

26 gennaio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine alla non incidenza finanziaria dei nuovi compiti attribuiti dall'articolo 1 ai giudici di pace, sulla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 72 e sulla neutralità finanziaria degli articoli 73 e 74;

considerato che il quarto comma del capoverso 696-*bis* dell'articolo 62, che prevede la totale esenzione dall'imposta di registro dei processi verbali redatti a conclusione della procedura di conciliazione ivi indicata, sembra recare nuovi oneri non quantificati né coperti e che, tuttavia, in caso di soppressione della suddetta norma risulta applicabile comunque l'articolo 9, comma 9, della legge n. 488 del 1999, che prevede l'esenzione dall'imposta di registro dei processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni;

considerato altresì che il richiamo posto dall'ultimo comma del capoverso articolo 70-*ter* dell'articolo 65-*bis* al decreto legislativo n. 5 del 2003 è suscettibile di determinare un'estensione del campo di applicazione delle esenzioni fiscali già applicabili ai procedimenti di conciliazione ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003;

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, all'articolo 62, sia soppresso il quarto comma del capoverso articolo 696-*bis*, e che, all'articolo 65-*bis*, sia aggiunto al capoverso articolo 70-*ter*, in fine, il seguente periodo: «Non si applica l'articolo 39 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifiche al codice di procedura civile,
nonché ulteriori interventi in materia
processuale**

Art. 1.

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro».

Art. 2.

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

Art. 3.

1. L'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - (*Responsabilità aggravata*). - Se risulta che la parte soccombente, con malafede o colpa grave, ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio, ovvero ha proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di due volte le spese di lite liquidate.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna la parte procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di due volte le spese di lite.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo è fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno».

Art. 4.

1. All'articolo 136 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale.»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo *telefax* o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,

la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

Art. 5.

1. L'articolo 139 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - (*Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio*). - Se la notificazione al destinatario non avviene nel modo previsto nell'articolo 138, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è nota la residenza, la notificazione si fa presso la dimora, e, se anche questa è ignota, presso il domicilio, osservate le disposizioni dei commi primo e secondo».

Art. 6.

1. All'articolo 145 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143».

Art. 7.

1. L'articolo 147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Tempo delle notificazioni*). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».

Art. 8.

1. All'articolo 149 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto».

Art. 9.

1. All'articolo 155 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».

2. All'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

Art. 10.

1. All'articolo 165 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: «dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni dal perfezionamento, nei riguardi del convenuto, della notificazione della citazione»;

2) le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione con l'attestazione dell'avvenuta consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I termini di cui al primo comma, se la citazione è notificata a più persone, decorrono dalla data dell'ultima notificazione».

Art. 11.

1. All'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo *telefax* o posta

elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di *telefax* o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni».

Art. 12.

1. All'articolo 186-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione».

Art. 13.

1. All'articolo 186-*ter*, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione».

Art. 14.

1. All'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza».

Art. 15.

1. All'articolo 187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti a precisare le conclusioni, immediatamente ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria».

Art. 16.

1. All'articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

Art. 17.

1. All'articolo 256 del codice di procedura civile, le parole: «Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone» sono soppresse.

Art. 18.

1. All'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento

mento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.

Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.

Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva».

Art. 19.

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione».

Art. 20.

1. All'articolo 293, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di decisione del giudice istruttore in funzione di

giudice unico, la parte contumace può costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni».

Art. 21.

1. All'articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.

Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell'articolo 291».

Art. 22.

1. All'articolo 447-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «affitto di aziende» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle aventi ad oggetto l'occupazione senza titolo di immobili urbani.».

Art. 23.

1. All'articolo 634, secondo comma del codice di procedura civile, la parola: «autentici», ovunque ricorra, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse.

Art. 24.

1. All'articolo 642, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa.

Art. 25.

1. All'articolo 649 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «sospendere» sono inserite le seguenti: «o revocare anche in parte»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il provvedimento di revoca della esecuzione provvisoria, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655».

Art. 26.

1. All'articolo 657 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La procedura di cui al primo e al secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusive di beni immobili».

Art. 27.

1. All'articolo 663 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Quanto previsto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di como-

dato e alle occupazioni abusive di beni immobili».

Art. 28.

1. All'articolo 665 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Quanto previsto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusive di beni immobili».

Art. 29.

1. L'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - (*Produzione di documenti*). - I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell'articolo 183 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170, ultimo comma, del codice. Resta ferma la possibilità di produzione di documenti nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice e in tal caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale».

Art. 30.

1. All'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi

dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

Art. 31.

1. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile con ricorso alla corte d'appello, che decide in camera di consiglio. La corte d'appello, che dichiara ammissibile l'azione, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo».

Art. 32.

1. L'articolo 2721 del codice civile è abrogato.

Art. 33.

1. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «Esenzione fiscale» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* del codice di procedura civile.»;

c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 34.

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.

5-ter. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice».

DISEGNO DI LEGGE N. 2430

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro».

Art. 2.

1. All'articolo 70 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dinanzi alla Corte di cassazione deve intervenire nelle cause trattate a sezioni unite, nelle cause trattate in camera di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltretutto nelle cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio; può, inoltre intervenire negli altri procedimenti per richiedere che la causa sia assegnata alle sezioni unite».

2. L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione*). - 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze penali e in quelle civili nei casi previsti dall'articolo 70, secondo comma, del codice di procedura civile».

Art. 3.

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

Art. 4.

1. L'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - (*Responsabilità aggravata*). - Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero ha proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, anche d'ufficio, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia, la somma è liquidata in favore dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, anche d'ufficio,

condanna l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite. In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali».

Art. 5.

1. All'articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax».

Art. 6.

1. All'articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax».

Art. 7.

1. All'articolo 145 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente indicandone nell'atto la qualità»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nel-

l'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140».

Art. 8.

1. L'articolo 147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Tempo delle notificazioni*). - Le notificazioni non possono farsi, nel periodo in cui è in vigore l'ora solare, prima delle ore 7 e dopo le ore 20».

Art. 9.

1. All'articolo 149 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».

Art. 10.

1. All'articolo 155 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato».

2. All'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

3. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Art. 11.

1. All'articolo 165 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione».

Art. 12.

1. All'articolo 170, secondo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti di impugnazione».

Art. 13.

1. All'articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche a mezzo telefax».

Art. 14.

1. All'articolo 180 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è istanza di tutte le parti costituite il giudice istruttore procede all'immediata

trattazione della causa a norma dell'articolo 183. Altrimenti fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto costituito, che ne faccia richiesta, un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le udienze di mero rinvio sono vietate. Qualora sia richiesto un termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte, non superiore a venti giorni se non sono concesse repliche e non superiore a trenta giorni se sono concesse repliche».

Art. 15.

1. All'articolo 184 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nella prima udienza di trattazione, o in quella eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183, ultimo comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti ovvero, su istanza di parte, può rinviare ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova anche non richiesti in precedenza, nonché un altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria».

Art. 16.

1. All'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza».

Art. 17.

1. All'articolo 187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria».

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 195-*bis*. - (*Termine per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte*). - I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione. Il predetto termine ha carattere perentorio. Il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo».

Art. 19.

1. All'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento».

Art. 20.

1. All'articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa».

Art. 21.

1. All'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento

mento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.

Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.

Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva».

Art. 22.

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). - Il giudice dell'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o sussistano fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione».

Art. 23.

1. L'articolo 285 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 285. - (*Modo di notificazione della sentenza*). - La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'im-

pugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma».

Art. 24.

1. All'articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.

Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell'articolo 291».

Art. 25.

1. L'articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 379. - (*Discussione*). - All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo intervento, espone oralmente le sue conclusioni motivate.

Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche».

Art. 26.

1. All'articolo 380 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro trenta giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, disponga la proroga del termine per ulteriori trenta giorni»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«All'esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell'articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.

La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo grado nel caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'appello.

Ad ogni effetto, la sentenza o l'ordinanza si considerano pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della motivazione; tuttavia dal momento del deposito del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente».

Art. 27.

1. All'articolo 474, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «e alle obbligazioni di consegna o di rilascio»;

b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute».

Art. 28.

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti INTERNET».

Art. 29.

1. All'articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 371-bis del codice penale.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale, e da tale momento i beni indicati dal debitore sono considerati pigno-

rati agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, secondo comma».

Art. 30.

1. All'articolo 495, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569».

Art. 31.

1. All'articolo 499 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Oltre i creditori indicati nell'articolo 498, possono intervenire nell'esecuzione solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai creditori, intervenuti entro l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli a estendere il pignoramento. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente, il creditore

pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».

Art. 32.

1. All'articolo 510, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».

Art. 33.

1. L'articolo 512 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 512. - (*Risoluzione delle controversie*). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».

Art. 34.

1. All'articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525».

Art. 35.

1. All'articolo 525 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è abrogato;
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529».

Art. 36.

1. All'articolo 526 del codice di procedura civile, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525» e le parole: «, se muniti di titolo esecutivo,» sono soppresse.

Art. 37.

1. L'articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 38.

1. All'articolo 528 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I creditori, muniti di titolo esecutivo, che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».

Art. 39.

1. All'articolo 532 del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati, soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati, relativi alla natura particolare del bene. Le cose pignorate sono affidate, di regola, all'istituto di vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».

Art. 40.

1. All'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile le parole: «nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Art. 41.

1. All'articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza».

Art. 42.

1. All'articolo 557, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

Art. 43.

1. All'articolo 560 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca sono dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione è sempre sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485».

Art. 44.

1. L'articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 564. - (*Facoltà dei creditori intervenuti*). - I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo 563 partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti».

Art. 45.

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630».

Art. 46.

1. All'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice e ne ordina la comparizione per la medesima udienza»;

b) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla sostituzione del debitore esecutato nella custodia dei beni pignorati, ai sensi dell'articolo 559, secondo comma, avuto riguardo all'osservanza o meno degli obblighi incombenti sul custode ai sensi dell'articolo 560».

Art. 47.

1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto».

Art. 48.

1. All'articolo 572 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto».

Art. 49.

1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti

al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa».

Art. 50.

1. All'articolo 585 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

Art. 51.

1. All'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «sede» è inserita la seguente: «preferibilmente» e dopo le parole: «576 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di so-

spendere la vendita ai sensi dell'articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591».

Art. 52.

1. All'articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-*bis*».

Art. 53.

1. All'articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-*bis*».

Art. 54.

1. All'articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

Art. 55.

1. All'articolo 617 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

b) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

Art. 56.

1. All'articolo 624 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma».

Art. 57.

1. L'articolo 629 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 629. - (*Rinuncia*). - Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306».

Art. 58.

1. All'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, la parola: «autentici», ovunque ricorre, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse.

Art. 59.

1. All'articolo 649 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «sospendere» sono inserite le seguenti: «o revocare anche in parte»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655».

Art. 60.

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.

Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti

di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, e ai provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; nel caso di mancato inizio del giudizio di merito, il provvedimento è modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso se si verificano mutamenti delle circostanze».

Art. 61.

1. All'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione».

Art. 62.

1. Dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 696-*bis*. - (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini

dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro».

Art. 63.

1. All'articolo 703 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma».

Art. 64.

1. All'articolo 704 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703».

Art. 65.

1. All'articolo 830 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione».

Art. 66.

1. L'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - (*Produzione di documenti*). - I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170, ultimo comma, del codice».

Art. 67.

1. All'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa».

Art. 68.

1. Dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. - (*Contenuto della relazione di stima e compiti del perito*). - Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;

5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi inefficaci all'atto del pignoramento.

Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando

al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta o attraverso mezzi telematici.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso il perito interviene all'udienza per rendere i chiarimenti».

Art. 69.

1. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità può essere proposto reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Contro il decreto della corte d'appello che dichiara l'inammissibilità può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiara ammissibile la domanda, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo».

Art. 70.

1. All'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: «le lire cinquemila»

sono sostituite dalle seguenti: «i cinquemila euro».

Art. 71.

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutil-

mente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente»;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato" e della data di restituzione»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore»;

d) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;

e) il sesto comma è abrogato.

Art. 72.

1. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «Esenzione fiscale» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* del codice di procedura civile»;

c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 73.

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.

5-*ter*. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice».

Art. 74.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 487

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALVI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 163 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda si propone mediante citazione in giudizio.»;

b) il secondo comma è abrogato;

c) il numero 7) del terzo comma è sostituito dal seguente:

«7) l'invito al convenuto a costituirsi in giudizio nelle forme stabilite dall'articolo 166 entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione, se il luogo di questa si trova in Italia, o di cento giorni, se si trova all'estero, ovvero entro il minor termine stabilito a norma dell'articolo 163-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167».

Art. 2.

1. L'articolo 163-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 163-bis. - (*Abbreviazione dei termini per la costituzione del convenuto*). - Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini per la costituzione del convenuto stabiliti dall'articolo 166».

Art. 3.

1. L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 164. - (*Nullità della citazione*). - La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) del terzo comma dell'articolo 163, se è stato indicato un termine per la costituzione del convenuto diverso da quello stabilito dalla legge ovvero se mancano l'invito o l'avvertimento previsti dal numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione; tuttavia, i termini previsti dall'articolo 166 e dall'articolo 168-ter decorrono dalla notificazione della rinnovazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi, fin dal momento della notificazione della citazione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Tuttavia, se il convenuto deduce la mancanza dell'invito o dell'avvertimento previsti dal numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 o l'indicazione di un termine per la costituzione in giudizio diverso da quello stabilito dalla legge, e chiede di poter integrare la comparsa di risposta, il giudice, rilevata l'esistenza del vizio dedotto, assegna al convenuto un termine per detta integrazione; in tal caso, il giudice assegna inoltre alle parti, se almeno una di queste lo richie-

de, nuovi termini per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 168-ter.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) del terzo comma dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso comma.

Il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del quarto comma, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione; dalla rinnovazione o integrazione, tuttavia, decorrono nuovamente i termini previsti dagli articoli 166 e 168-ter. Se la rinnovazione od integrazione non viene eseguita il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma».

Art. 4.

1. All'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «del secondo comma» sono soppresse.

Art. 5.

1. All'articolo 166 del codice di procedura civile, le parole da: «almeno venti giorni prima» a: «168-bis, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di cento giorni, se si trova all'estero, ovvero entro il minor termine stabilito a norma dell'articolo 163-bis».

Art. 6.

1. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «; dalla scadenza del termine per la integrazione, tuttavia, decorrono nuovamente i termini previsti dall'articolo 168-ter»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se intende proporre domande contro altro convenuto al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, deve farlo nella comparsa di risposta. Se intende chiamare un terzo in causa ai sensi dell'articolo 106, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269; deve provvedere ai sensi di quest'ultima disposizione anche quando il convenuto nei cui confronti propone domanda non si è costituito in giudizio».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 167 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 167-bis. - (Domande di un convenuto nei confronti di altro convenuto costituito in giudizio). - Se un convenuto, con la comparsa di risposta, ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto, pure costituito in giudizio, questi deve proporre tutte le sue difese mediante memoria depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 166. A tale memoria si applicano le disposizioni previste per la comparsa di risposta dall'articolo 167».

Art. 8.

1. All'articolo 168-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: «davanti al quale le parti debbono comparire» sono soppresse;

b) nel terzo comma, le parole da: «sul ruolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore»;

c) i commi quarto e quinto sono abrogati.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 168-*bis* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 168-*ter.* - (*Deposito di memorie prima della trattazione orale della causa*). - Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto le parti possono, mediante memoria depositata in cancelleria, precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, produrre nuovi documenti e indicare nuovi mezzi di prova. Con la medesima memoria, il convenuto può altresì proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio che non abbia proposto con la comparsa di risposta, e l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto con la comparsa di risposta e dichiarare di voler chiamare un terzo in giudizio ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Nei successivi venti giorni ciascuna parte, mediante deposito di memoria in cancelleria, può replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte, proporre le eccezioni che sono conseguenza

delle domande e delle eccezioni medesime, procedere ad eventuale indicazione di prova contraria.

Nel caso previsto dall'articolo 167-*bis*, i termini di cui al primo comma sono sospesi fino alla scadenza del termine stabilito nel medesimo articolo 167-*bis*. In tal caso, le facoltà attribuite all'attore dal primo comma spettano anche al convenuto che ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto.

I termini di cui al primo comma sono perentori, salve le disposizioni del secondo comma e degli articoli 164, 167, 180, 183, 184-*bis*, 269 e 271-*bis*».

Art. 10.

1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo la parola: «esercita» sono inserite le seguenti: «, dal momento in cui è depositato in cancelleria il ricorso previsto dall'articolo 180,»;

b) nel secondo comma, dopo la parola: «fissa» sono inserite le seguenti: «la prima udienza di trattazione e».

Art. 11.

1. L'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 180. - (*Fissazione della prima udienza di trattazione*). - Dopo la scadenza dei termini stabiliti nell'articolo 168-*ter* ciascuna parte costituita può, con ricorso depositato in cancelleria, chiedere al giudice istruttore di fissare la prima udienza di trattazione.

Se una delle parti non si è costituita in giudizio entro il termine per essa stabilito, l'altra parte, purchè tempestivamente costituita, può presentare il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione

prima della scadenza dei termini di cui al primo comma. Nel caso di più convenuti, tale facoltà spetta all'attore soltanto se nessuno dei convenuti si è costituito, ed ai convenuti costituiti con unica comparsa soltanto se non si sono costituiti l'attore e gli altri eventuali convenuti.

L'attore, purchè tempestivamente costituito, può altresì presentare il ricorso prima della scadenza dei termini di cui al primo comma se il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepisce la nullità della citazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 164 chiedendo di poter integrare la comparsa di risposta o ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 164, ovvero eccepisce la necessità di integrare il contraddittorio per ordine del giudice ai sensi dell'articolo 102, nonché nel caso in cui il convenuto eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito ed egli intende aderire alla indicazione del giudice competente fatta dal convenuto. Tuttavia, tale facoltà può essere esercitata soltanto entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione può essere presentato prima della scadenza dei termini di cui al primo comma anche quando, avendo una delle parti dichiarato di voler chiamare in causa un terzo, l'altra parte intenda eccepire che non sussistono i presupposti per l'intervento su istanza di parte stabiliti dall'articolo 106. Tale facoltà può essere esercitata soltanto dalla parte costituita che intende proporre l'eccezione ed entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la predetta dichiarazione.

La presentazione del ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione, nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma, sospende, fino all'udienza, i termini indicati nell'articolo 168-ter.

Il giudice istruttore fissa con decreto la prima udienza di trattazione. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della

cancelleria. Esso è notificato alla parte non costituita a cura della parte che ha presentato il ricorso per la fissazione dell'udienza almeno venti giorni prima dell'udienza.

Se il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione non è presentato entro il termine di un anno dalla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 168-ter, il cancelliere informa il giudice istruttore, il quale ordina la cancellazione della causa dal ruolo».

Art. 12.

1. L'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 182. - (*Forma della trattazione*). - La trattazione della causa è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'articolo 170, quarto comma.

Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza».

Art. 13.

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 183. - (*Prima udienza di trattazione*). - Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Se rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.

Il giudice istruttore verifica d'ufficio altresì la propria competenza ai sensi dell'arti-

colo 38, primo comma, nonchè la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 107 e dall'articolo 291, primo comma. Salva la disposizione dell'articolo 291, primo comma, dichiara la contumacia della parte non costituita.

Quando il giudice rileva la nullità della citazione o della domanda riconvenzionale, provvede ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 164 o dell'articolo 167.

Se una delle parti ha dichiarato di voler chiamare un terzo in causa, il giudice verifica l'ammissibilità dell'intervento ai sensi dell'articolo 106 e, se del caso, ordina la estromissione del terzo che sia stato frattanto citato in giudizio.

Le parti devono essere personalmente presenti all'udienza, salvo che questa sia stata fissata ai sensi del terzo o del quarto comma dell'articolo 180; in questo caso, esse devono essere presenti all'udienza immediatamente successiva disposta ai sensi dell'articolo 184. La mancata comparizione delle parti all'udienza cui devono essere presenti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Per le finalità di cui al quinto comma, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti di causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. Richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene oppor-

tuna la trattazione. Quindi, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, se li ritiene ammissibili e rilevanti. Qualora il giudice indichi questioni rilevabili d'ufficio di cui ritenga opportuna la trattazione, ovvero disponga d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendano conseguentemente necessari.

In ogni caso il giudice istruttore, prima di adottare i provvedimenti di sua competenza, può, se richiestone, assegnare alle parti termini per memoria ed eventuale replica».

Art. 14.

1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 184. - (*Eventuale nuova udienza di trattazione*). - Il giudice istruttore, compiute le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dall'articolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, dispone che la trattazione prosegua in altra udienza quando ciò è necessario in relazione ai provvedimenti adottati ovvero quando la presentazione del ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione ha sospeso i termini di cui all'articolo 168-ter ed almeno una delle parti dichiara di volersi valere della facoltà prevista dal medesimo articolo 168-ter.

Nell'ultima ipotesi prevista dal primo comma, ovvero quando comunque in conseguenza dei provvedimenti assunti le parti hanno ancora facoltà di svolgere l'attività prevista dall'articolo 168-ter, la nuova udienza di trattazione è fissata a seguito di nuovo ricorso presentato da una delle parti dopo la scadenza del termine per il compimento di detta attività. Si applica l'articolo 180. Negli altri casi il giudice fissa, al termine della udienza, l'udienza di prosecuzione della trattazione.

Il giudice istruttore, compiute in ogni caso le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dall'articolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, può disporre che la trattazione della causa prosegua in altra udienza, fissandone la data, anche quando ciò appare opportuno in relazione alla complessità delle questioni trattate e da trattare, ovvero al fine di favorire la conciliazione delle parti.

Fuori dei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, non sono ammesse nuove udienze di trattazione».

Art. 15.

1. All'articolo 187 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), il giudice istruttore, se richiestone nella prima udienza davanti a lui, può concedere alle parti un termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria, quando la richiesta è giustificata dai provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa impartiti dal collegio».

Art. 16.

1. L'articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - (*Chiamata di un terzo in causa*). - Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione in giudizio osservate le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Il convenuto che ha dichiarato nella comparsa di risposta di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione in giudizio del terzo entro venti giorni dalla scadenza del termine per la sua costituzione

in giudizio. Nel caso di più convenuti nel medesimo processo, deve provvedere, entro il medesimo termine, anche alla citazione in giudizio dell'altro convenuto nei cui confronti abbia proposto domanda con la comparsa di risposta e che non sia già costituito.

Nel caso previsto dall'articolo 167-*bis*, il convenuto che ha dichiarato nella memoria di cui al medesimo articolo 167-*bis* di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione del terzo in giudizio entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria stessa.

L'attore che ha dichiarato nella prima memoria prevista dall'articolo 168-*ter* di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione in giudizio del terzo entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di detta memoria.

La disposizione di cui al quarto comma si applica anche al convenuto che, nel caso previsto dall'articolo 167-*bis*, ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto e a seguito delle difese di quest'ultimo ha dichiarato di voler chiamare un terzo in causa nella prima memoria prevista dall'articolo 168-*ter*.

Se, fuori del caso previsto dall'articolo 167-*bis*, l'interesse a chiamare in causa un terzo, ai sensi dell'articolo 106, sorge in un convenuto a seguito delle difese di altro convenuto, il convenuto che intende chiamare in causa il terzo deve farne dichiarazione nella prima memoria prevista dall'articolo 168-*ter* e provvedere alla sua citazione in giudizio entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di detta memoria.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma degli articoli 166 e 167. La presente disposizione si applica anche nei riguardi del convenuto non costituito cui sia notificata la citazione in giudizio ai sensi del secondo comma.

Quando il convenuto, nella comparsa di risposta, dichiara che intende chiamare in causa un terzo, o propone domanda nei confronti di altro convenuto che non sia costituito, i termini previsti dall'articolo 168-ter sono sospesi per la durata di trenta giorni ovvero, se entro detti trenta giorni è depositata in cancelleria la citazione notificata al terzo o all'altro convenuto non costituito, fino alla scadenza del termine per la costituzione del chiamato. La medesima sospensione, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della memoria prevista dall'articolo 167-bis, si verifica anche nel caso di cui al terzo comma, quando il convenuto nei cui confronti è proposta domanda da altro convenuto dichiara nella suddetta memoria di voler chiamare in causa un terzo.

Nei casi previsti dal quarto, quinto e sesto comma, il termine per la seconda memoria di cui all'articolo 168-ter è sospeso per la durata di trenta giorni, salvo che entro detti trenta giorni sia depositata in cancelleria la citazione notificata al terzo; in tal caso le parti possono presentare una nuova memoria ai sensi dell'articolo 168-ter, primo comma, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo e presentare la seconda memoria prevista dall'articolo 168-ter entro i successivi venti giorni.

I termini previsti dall'articolo 168-ter decorrono per il chiamato, in ogni caso, dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio.

Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il terzo chiamato in causa abbia dichiarato nella comparsa di risposta di voler chiamare in causa altro terzo, ovvero nel caso in cui a seguito delle difese svolte dal terzo nella comparsa di risposta sia sorto nell'attore o nel convenuto che lo ha chiamato in giudizio l'interesse a chiamare in giudizio altro terzo».

Art. 17.

1. All'articolo 270 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «dell'articolo» sono inserite le seguenti: «102 e dell'articolo» e le parole: «per un'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro un termine»;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«La parte che provvede alla chiamata del terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165».

Art. 18.

1. L'articolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 271. - (*Costituzione del terzo chiamato*). - Al terzo chiamato si applicano le disposizioni degli articoli 166 e 167».

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 271 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 271-bis. - (*Nuova decorrenza dei termini previsti dall'articolo 168-ter*). - Se il giudice ordina la chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 102 o dell'articolo 107, dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo decorrono nuovamente, per tutte le parti, i termini previsti dall'articolo 168-ter».

Art. 20.

1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 342. - (*Forma dell'appello*). - L'appello si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni seguenti:

1) l'indicazione del giudice davanti al quale l'appello è proposto;

2) il nome, il cognome e la residenza dell'appellante, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora dell'appellato e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se appellante o appellato è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) le conclusioni;

4) l'indicazione di eventuali nuovi mezzi di prova, nei limiti in cui gli stessi sono ammessi ai sensi dell'articolo 345, terzo comma;

5) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura, qualora questa sia già stata rilasciata;

6) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito all'appellato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'articolo 347, ovvero di dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinnanzi alla corte d'appello o, se l'appello è proposto al tribunale, dinnanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 347-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 343.

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori

di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente, secondo i casi, del tribunale o della corte d'appello, può, su istanza dell'appellante e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare i termini suddetti fino alla metà.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal difensore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti».

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 342 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 342-bis. - (*Anticipazione della udienza di comparizione*). - Se il termine assegnato dall'appellante eccede il minimo indicato dal secondo comma, primo periodo, dell'articolo 342, l'appellato, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente, secondo i casi, del tribunale o della corte d'appello, che, sempre osservata la misura minima di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'appellante. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'appellante almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente».

Art. 22.

1. All'articolo 343, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «dell'articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 347».

Art. 23.

1. L'articolo 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 347. - (*Forme e termini della costituzione in appello*) - L'appellante deve costituirsi secondo le forme e i termini stabiliti per la costituzione dell'attore nei procedimenti davanti al tribunale. Egli deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

L'appellato deve costituirsi, secondo le forme stabilite per la costituzione del convenuto nei procedimenti davanti al tribunale, almeno venti giorni prima della udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 342.

Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado».

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 347 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 347-bis. - (*Designazione del giudice nelle cause di appello davanti al tribunale*). - Nelle cause di appello proposte al tribunale, le parti devono comparire davanti al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte d'appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti nelle cause di appello.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio riman-

data all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice medesimo».

Art. 25.

1. All'articolo 405, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «di cui all'articolo 163» sono inserite le seguenti: «ovvero all'articolo 342».

Art. 26.

1. All'articolo 645 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono sostituite dalle seguenti: «, salva la disposizione del terzo comma»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«I termini per la costituzione in giudizio e i termini di cui all'articolo 168-ter sono ridotti a metà. Se è stata autorizzata l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'opponente che con l'opposizione abbia chiesto la sospensione della esecuzione provvisoria medesima ai sensi dell'articolo 649 e che si sia tempestivamente costituito in giudizio può presentare il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione subito dopo la costituzione in giudizio dell'altra parte o la scadenza del termine per detta costituzione; in tal caso si applica l'articolo 180, quinto comma, e nella prima udienza di trattazione il giudice, compiute le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dall'articolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, e provveduto inoltre sulla istanza di sospensione, dispone che la trattazione della causa prosegua in altra udienza ai sensi dell'articolo 184».

DISEGNO DI LEGGE N. 763

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ALBERTI CASELLATI

ED ALTRI

—

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 706 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 706. - (*Forma della domanda*). - La domanda di separazione personale si propone al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti su cui la domanda è fondata. E' fatto obbligo al ricorrente di allegare la documentazione concernente l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui mancata produzione dovrà essere valutata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, secondo comma.

Al ricorso deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo della causa, che comporta la costituzione del ricorrente per tutta la durata del processo.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in Cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé.

Il decreto deve contenere:

1) la data dell'udienza presidenziale, che deve essere fissata entro novanta giorni dal deposito del ricorso;

2) un termine per il ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto al convenuto;

3) l'avvertimento al convenuto della facoltà di depositare memoria difensiva e documenti entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza presidenziale e che, decorso tale termine, il convenuto potrà svolgere a tale udienza solo difese orali e senza produzione documentale.

E' fatto comunque obbligo al convenuto di depositare all'udienza di comparizione personale l'ultima dichiarazione dei redditi, la cui violazione dovrà essere valutata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, secondo comma.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 707 del codice di procedura civile)

1. Il primo comma dell'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente muniti di difensore».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 708 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 708 - (*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti provvisori ed urgenti.

L'ordinanza deve contenere:

1) i provvedimenti, anche d'ufficio, nell'interesse dei figli;

2) i provvedimenti, nei limiti delle domande delle parti, nell'interesse dei coniugi;

3) la nomina del giudice istruttore e la fissazione dell'udienza di trattazione davanti a questi, che si dovrà tenere entro e non oltre novanta giorni dall'udienza presidenziale;

4) la fissazione di un termine perentorio al ricorrente per il deposito di memoria integrativa delle domande, con i contenuti di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 3, 4 e 6. Nello stesso termine il convenuto potrà depositare una comparsa di costituzione e risposta, con il contenuto di cui all'articolo 167, primo comma, e a pena delle decadenze di cui all'articolo 167, secondo comma;

5) la fissazione di un ulteriore termine al ricorrente per il deposito di memoria di replica, contenente, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali o di chiamata in causa del terzo ai sensi dell'articolo 183, quando le une e le altre siano conseguenza delle domande e delle eccezioni del convenuto. Nella stessa memoria il ricorrente potrà, sempre a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni entro i limiti di cui all'articolo 183, quinto comma. Nello stesso termine, il convenuto potrà depositare una memoria contenente, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali o di chiamata in causa del terzo che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni del ricorrente. Nella stessa memoria il convenuto potrà, sempre a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni entro i limiti di cui all'articolo 183, quinto comma.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al presente articolo possono essere revocati e modificati dal giudice istruttore.

Art. 4.

(Introduzione degli articoli 709-bis e 709-ter nel codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 709-bis. - *(Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore)* - All'udienza il giudice istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio e pronunciata l'eventuale contumacia del convenuto non costituito, esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 183, primo, secondo e terzo comma.

Se richiesto dalle parti, concede:

1) un termine perentorio comune per il deposito di memoria istruttoria con indicazione di mezzi a prova diretta e documenti;

2) un termine perentorio per il deposito di memoria istruttoria di replica e prova contraria.

Art. 709-ter. - *(Prima udienza di istruzione davanti al giudice istruttore)*. - Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti e fissa, entro novanta giorni, l'udienza per l'assunzione dei mezzi istruttori.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre entro un termine perentorio assegnato dal giudice i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, ai sensi dell'articolo 184, comma terzo».

DISEGNO DI LEGGE N. 836

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSTA

Art. 1.

1. L'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 591-*bis*. - (*Delega delle operazioni di vendita con incanto*). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può delegare, a scelta degli interessati, ad un dottore commercialista, ad un ragioniere iscritto all'albo, ad un avvocato o ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti. Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchè all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al

decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega ad un dottore commercialista, ad un ragioniere iscritto all'albo, ad un avvocato o ad un notaio delle operazioni di vendita con incanto, il professionista delegato provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonchè a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che

deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo, al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non

faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista prescelto delle operazioni di vendita con incanto».

Art. 2.

1. L'articolo 591-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 591-ter. - (*Ricorso al giudice dell'esecuzione*). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonchè avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617».

DISEGNO DI LEGGE N. 1438

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CAVALLARO

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio arbitrale facoltativo)

1. Dopo l'articolo 180 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 180-bis. - *(Giudizio arbitrale facoltativo)*. - All'udienza di cui all'articolo 180 le parti, mediante dichiarazione resa personalmente innanzi al giudice o con atto autentificato dal difensore o con dichiarazione del difensore ove munito di procura speciale, possono chiedere che l'intera controversia venga deferita al giudizio arbitrale di cui al presente articolo.

Non è ammissibile la richiesta di deferimento parziale della controversia, ivi comprese le domande riconvenzionali e quelle dipendenti da eccezioni, da qualunque parte proposte, né il deferimento della controversia al giudizio arbitrale solo da parte di alcune delle parti del procedimento.

Non può essere richiesto il deferimento al giudizio arbitrale facoltativo delle controversie di cui all'articolo 806.

Tutte le parti accettano o respingono la richiesta di deferimento arbitrale nelle stesse forme della richiesta, con dichiarazione personale innanzi al giudice, con atto autentificato dal difensore o con dichiarazione del difensore munito di procura speciale.

Qualora non sia possibile acquisire il consenso o il diniego di tutte le parti all'udienza di cui all'articolo 180, il giudice istruttore oltre ad emettere i provvedimenti di cui al medesimo articolo 180 invita le parti ad esprimere il proprio consenso o dissenso alla prima udienza di trattazione.

In tal caso, la prima udienza di trattazione deve essere fissata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 180.

La mancata espressione di consenso o diniego entro i termini di cui al sesto comma equivale a rifiuto espresso.

Dopo la prima udienza di trattazione il giudizio arbitrale facoltativo non è ammissibile neanche con il consenso di tutte le parti.

Art. 180-ter. - *(Formazione della lista degli arbitri)*. - Il Consiglio dell'ordine degli avvocati presso ogni tribunale forma ogni tre anni la lista degli arbitri, scegliendoli - a domanda - fra gli avvocati del distretto della Corte d'appello che sono autorizzati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Il Consiglio forma la lista sulla base dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, che definisce le procedure di formazione della lista stessa ed i requisiti professionali necessari per l'iscrizione.

Le ammissioni alla lista sono deliberate a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Per l'iscrizione alla lista, il mantenimento dell'iscrizione e l'esercizio dell'attività arbitrale si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità relative ai giudici di pace.

È fatto divieto di esercitare attività di arbitro in procedimenti le cui parti abbiano avuto rapporti professionali di qualunque genere e natura ed in qualunque tempo, anche attraverso collaboratori, associati o prestanome.

L'arbitro, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione.

Salvo che il fatto costituisca reato e salva l'assunzione di provvedimenti disciplinari, la violazione del divieto di cui al quinto comma comporta la nullità insanabile dell'intero procedimento arbitrale, di ogni suo atto e del lodo eventualmente emesso.

Art. 180-quater - *(Deferimento della controversia)*. - Nel caso in cui le parti esprimano la volontà di deferire la controversia al giudizio arbitrale di cui all'articolo 180-

bis, entro dieci giorni dall'udienza il giudice dispone la trasmissione al presidente del Consiglio dell'ordine del processo verbale contenente il consenso di tutte le parti all'avvio del procedimento arbitrale.

Le parti nominano concordemente l'arbitro tra i soggetti iscritti nella lista di cui all'articolo 180-*ter*; in mancanza di accordo tra le parti, il Consiglio dell'ordine provvede entro i successivi dieci giorni alla designazione dell'arbitro, il quale comunica entro i successivi dieci giorni la propria accettazione.

L'arbitro, appena nominato, preliminarmente emette i provvedimenti necessari alla formazione del fascicolo del procedimento ed alla costituzione delle parti presso di sé, autorizzando la parte più diligente a depositare copia autentica integrale degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio e nei fascicoli di parte e dettando disposizioni per la loro eventuale integrazione.

Il Consiglio dell'ordine assegna i procedimenti fra gli iscritti alla lista secondo criteri di rotazione determinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio dell'ordine dopo l'emissione del lodo liquida il compenso per l'intera prestazione arbitrale, comprensivo di spese forfetarie, eventuali rimborsi e di ogni e qualsiasi compenso anche di ausiliari, esperti e periti, fra un minimo di 500 ed un massimo di 5.000 euro, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.

Il compenso è soggetto per la parte imponibile a contributo previdenziale ed imposta sul valore aggiunto.

Anche in caso di soccombenza, tutte le parti sono solidalmente tenute al pagamento dell'intero compenso.

Art. 180-*quinquies* - (*Procedimento arbitrale*). - Il procedimento arbitrale si svolge secondo le disposizioni del titolo VIII, capi I, II, III, IV e V.

Art. 180-*sexies* - (*Conseguenze del rifiuto del giudizio arbitrale facoltativo*). - Il rifiuto di adesione alla richiesta di giudizio arbitrale facoltativo costituisce, in caso di soccombenza, elemento idoneo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96.

In tal caso il giudice pronuncia la condanna anche d'ufficio.

Il risarcimento del danno, anche se liquidato in forma equitativa, non può essere determinato in misura inferiore al doppio delle spese di lite liquidate».

Art. 2.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di deferimento all'arbitrato facoltativo può essere proposta alla prima udienza successiva alla predetta data.

2. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile raccogliere nell'udienza di cui al comma 1 l'adesione o il dissenso di tutte le parti, fissa a tale scopo una nuova udienza entro un termine non superiore a sessanta giorni.

3. I giudizi in corso proseguono innanzi all'arbitro nello stato in cui si trovano.

4. L'arbitro impartisce preliminarmente le disposizioni per la formazione del fascicolo ai sensi dell'articolo 180-*quater* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

5. Anche per i giudizi in corso, il deferimento all'arbitrato facoltativo deve essere fatto, a pena di inammissibilità, per l'intera controversia, ivi comprese quelle derivanti da domande riconvenzionali ed eccezioni di tutte le parti del procedimento.

6. Nel caso di inadempimento del Consiglio dell'ordine al dovere di formazione della lista di cui all'articolo 180-*ter* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1

della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima applicazione la lista viene formata per un triennio dal tribunale, il quale decide collegialmente in camera di consiglio con provvedimento inoppugnabile.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 180-ter del codice di procedura civile, introdotto

dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministro della giustizia adotta il regolamento che disciplina la formazione e la tenuta delle liste degli arbitri e i criteri di assegnazione dei procedimenti, di cui agli articoli 180-ter e 180-quater del codice di procedura civile, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore. I Consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia gli elenchi degli arbitri formati ai sensi della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2047

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MUGNAI

Art. 1.

1. Nel titolo VII del Libro IV del codice civile, dopo l'articolo 2059 è inserito il seguente:

«Art. 2059-bis. - (*Risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalla circolazione dei veicoli e natanti*). Il danno non patrimoniale viene risarcito anche qualora la responsabilità dell'autore dell'illecito sia accertata in base alle presunzioni previste dall'articolo 2054».

Art. 2.

1. All'articolo 2947 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «si prescrive in due anni» sono aggiunte le seguenti: «se relativo a danni materiali e in tre anni se relativo a danni alla persona»;

b) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «all'azione civile» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dalla presentazione della querela».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2952 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2952-bis. - (*Prescrizione in materia di assicurazioni sugli infortuni e malattie*). - I diritti derivanti da polizze su infortuni o malattie si prescrivono in tre anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o dal momento in cui il contraente assicurato o il beneficiario era in grado di poter validamente esercitare il proprio diritto».

Art. 4.

1. All'articolo 644 del codice di procedura civile, le parole «sessanta giorni» e «novanta giorni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «novanta giorni» e «centoventi giorni».

Art. 5.

1. L'articolo 133 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 133. - (*Pubblicazione e comunicazione della sentenza*). - La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro dieci giorni, mediante invio di copia integrale, anche a mezzo di comunicazione via *telex* o mediante posta elettronica, ne dà notizia alle parti che si sono costituite».